

## Comune di Patti

Città Metropolitana di Messina

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

## INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	9	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione - Presupposto dell'imposta –Soggetto passivo. Soggetto responsabile degli obblighi tributari	10	Pubblicità del regolamento e degli atti.
3	Determinazione della misura dell'imposta.	11	Rinvio dinamico.
4	Obblighi di comunicazione	12	Tutela dei dati personali.
5	Destinazione del gettito.	13	Rinvio ad altre disposizioni.
6	Esenzione e riduzione d'imposta.	14	Importi di modesto ammontare
7	Disposizioni in materia di accertamento.	15	Entrata in vigore
8	Sanzioni - Contenzioso.		

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

**Art. 2**  
**Istituzione - Presupposto dell'imposta - Soggetto passivo – Soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. E' istituita nel Comune di Patti, in quanto località a vocazione turistica, l'imposta di soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive o a ciò adibite, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, case e appartamenti utilizzati a fini ricettivi, ubicati nel territorio del Comune di Patti.
3. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive elencate nel presente articolo e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Patti.
4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui al comma 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 convertito con L. 96/2017.

**Art. 3**  
**Determinazione della misura dell'imposta**

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Patti determina la misura dell'imposta come dai prospetti che seguono. Per ogni notte di soggiorno nelle seguenti strutture ricettive l'imposta di soggiorno è determinata nella corrispondente misura:

ALTA STAGIONE dall'1 giugno al 30 Settembre

Campeggi (con pernottamento in mezzo proprio)	-Hotel 1 stella- -Hotel 2 stelle- -Affittacamere-	Residence turistici- Agriturismi Case e appartamenti per vacanze – B&B	Hotel 3 stelle – Villaggi turistici	Hotel 4 stelle	Hotel 5 stelle
Aree attrezzate per la sosta	Campeggi (con pernottamento in bungalow o case mobili e assimilati) ☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
€ 0,50	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 2,00	€ 3,00

BASSA STAGIONE dall'1 Gennaio al 31 Maggio  
dall'1 Ottobre al 31 Dicembre

Campeggi (con pernottamento in mezzo proprio)  Aree attrezzate per la sosta	-Hotel 1 stella -Hotel 2 stelle -Affittacamere -Campeggi (con pernottamento in bungalow o case mobili e assimilati)	Residence turistici- Agriturismi Case e appartamenti per vacanze – B&B	Hotel 3 stelle Villaggi turistici	Hotel 4 stelle	Hotel 5 stelle
	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
€ 0,00	€ 0,50	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 2,00

#### Art. 4

##### Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Patti sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Area Economico-Finanziaria del Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, con apposito modulo predisposto dal Comune di Patti, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti dovranno essere comunicati distintamente per misura d'imposta applicata. La comunicazione è trasmessa avvalendosi anche delle procedure informatiche.
3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dal Comune di Patti e trasmetterlo, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, all'Ufficio Competente dell' Area Economico – Finanziaria .
4. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dal Comune di Patti, da trasmettere entro il termine di cui al comma 2.

#### Art. 5

##### Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, quali a titolo esemplificativo, interventi sulla segnaletica turistica, interventi di promozione del territorio, miglioramento degli standard di decoro urbano, potenziamento del trasporto pubblico locale, ecc., mediante la creazione di appositi capitoli di entrata e di uscita nel Bilancio Previsionale dell'Ente.
2. E' istituito un Osservatorio Permanente, composto dal Sindaco o suo delegato, dall'Assessore Comunale al Turismo, dal Presidente della Commissione Consiliare Turismo e da quattro rappresentanti delle strutture ricettive, con il compito di monitorare, annualmente, gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

#### Art. 6

##### Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:
  - a. Minori entro il dodicesimo anno di età;
  - b. I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
  - c. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per

- un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- d. Gli appartenenti alle forze armate e dell'ordine e di Polizia statale e locale, nonché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
  - e. I pazienti e coloro che pernottano per motivi di assistenza a familiari ricoverati in ospedali o case di cura ubicati sul territorio Comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente, o, in caso di pazienti minori di diciotto anni, di due accompagnatori. Il paziente o gli accompagnatori dovranno dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o allo svolgimento di assistenza in suo favore;
  - f. Le scolaresche in gita d'istruzione con i relativi docenti accompagnatori;
  - g. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - h. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - i. Coloro che prestano attività lavorativa subordinata o parasubordinata in favore della medesima struttura presso cui alloggiano.

#### **Art. 7**

##### **Disposizioni in materia di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a. invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni e contenzioso**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 100,00 ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981.
5. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dal Comune di Patti. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro ai sensi dell'art. 7 Bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.
6. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'art. 4 comma 3 e 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 Euro ai sensi dell'art. 7 Bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente

comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, nr. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, e in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione.

7. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, 546.

#### **Art. 9**

##### **Versamento e riscossione coattiva**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune;
  - a. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese solare su apposito conto corrente intestato al Comune di Patti.
2. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

#### **Art. 10**

##### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15, recepito dall'art. 25 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e sarà liberamente consultabile sul sito web dell'Ente.

#### **Art. 11**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 12**

##### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

#### **Art. 13**

##### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della 27/12/2006, n. 296, il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 27/04/2007.

#### **Art. 14**

##### **Importi di modesto ammontare.**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 1,00 ( uno ) gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 Giugno 2018, successivamente alla sua pubblicazione sul sito on-line del Comune ed all'invio della deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997.